



**CITTÀ DI ALBANO LAZIALE**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI  
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER  
DISCENDENZA A CITTADINI STRANIERI – “JURE SANGUINIS”**



## Art.1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali della Legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*jure sanguinis*) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero.
2. Il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato nel Comune di Albano Laziale da cittadini stranieri che siano **regolarmente soggiornanti in Italia ed iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel Comune**, secondo quanto prescritto dalla legge 555/1912, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.K/28.1/1991, nonché dalle istruzioni ministeriali o atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

## Art. 2

### ORGANO COMPETENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIA "*JURE SANGUINIS*" – UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento è del **Sindaco, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991**.
2. L'istruttoria del procedimento, ossia la fase finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni, è affidata all'Ufficio dello Stato Civile.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile a cui è affidata l'istruttoria procedimentale è responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
4. Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente Articolo 1, comma 2 del presente Regolamento, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

## Art. 3

### DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "RESIDENZA" e DI "DIMORA ABITUALE"

1. L'art. 43 del Codice civile stabilisce che la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale.
2. L'art. 3 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89) dispone, altresì, che: «*Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata*»
3. Nell'ambito del concetto di residenza deve sussistere: un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n.791, Cass. Sez. II 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I 21/6/1955, n. 1925, Cass. Sez. I 17/10/1955, n. 3226, Cass. Sez. II 17/1/1972, n. 126, ecc.); tuttavia, l'elemento soggettivo non può restare all'interno del soggetto, non può essere manifestato da una mera intenzione, bensì deve essere "*rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali*" (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738).

Ne deriva che la **residenza deve corrispondere ad una situazione di fatto**, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

4. La **residenza anagrafica** di una persona (elemento di diritto) è **data dall'avvenuta iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in seguito all'accertamento della sua abituale dimora in un determinato luogo**, desunta dalla sussistenza dell'elemento obiettivo, ossia dalla **permanenza fisica effettiva in un determinato luogo**, e dell'elemento soggettivo, non immanente all'individuo, ma rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

5. La **dimora abituale** presuppone la presenza fisica dell'interessato nel luogo in cui dichiara la residenza, ma non si esaurisce in essa. L'abitudine sussiste quando, a seguito di **una valutazione globale** in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevati, **in quel luogo viene individuato il centro permanente degli interessi di una persona**; nella valutazione dell'abitudine della dimora bisogna considerare la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione non a carattere meramente temporaneo o di breve durata, il luogo di esercizio dell'attività lavorativa, professionale o di studio, il luogo ove i figli frequentano la scuola, così come il luogo dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.

6. Al fine dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, è **considerato anagraficamente residente nel Comune di Albano Laziale** la persona che, avendovi stabilito la propria dimora abituale secondo quanto indicato nei commi precedenti, **ha reso al competente Ufficio Anagrafe la relativa Dichiarazione di residenza**, prescritta dalla vigente normativa in materia di Anagrafe della Popolazione Residente, **e il relativo procedimento sia stato confermato in seguito all'esito positivo degli accertamenti effettuati** dal competente Ufficio comunale, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e dal presente Regolamento

#### Art. 4

#### PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Come disposto all'art. 1 del presente Regolamento, l'avvio del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, su istanza di parte, è **subordinato all'avvenuta** iscrizione dell'interessato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione ubicata sul territorio del Comune di Albano Laziale, previa Dichiarazione resa all'Ufficio Anagrafe secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
2. Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che NON APPLICANO l'Accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera, mentre coloro che provengono da Paesi che APPLICANO l'Accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive. Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.
3. Poiché l'Ufficiale d'Anagrafe è tenuto a verificare sui passaporti originali i timbri d'ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, nonché la sussistenza di tutta la documentazione originale elencata all'art. 9 del presente Regolamento, nonché l'effettiva presenza sul territorio, **l'interessato deve presentarsi personalmente** presso l'Ufficio Anagrafe per rendere la dichiarazione di residenza, previo appuntamento. Le istanze pervenute tramite **e-mail, p.e.c., posta o fax o altri sistemi di trasmissione saranno archiviate**. Viene escluso, altresì, che la persona possa avvalersi di un rappresentante. In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con un interprete.

4. Al fine del presente Regolamento, alla Dichiarazione di residenza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestata che il dichiarante intende avviare **in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano<sup>1</sup> in virtù dell'art.1, comma 1 lett. a) della Legge n. 91/1992, ex Circolare Ministero dell'Interno n. K.28 del08/04/1991;**
2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;
3. Permesso di soggiorno:
  - Per soggiorni superiori a 90 giorni o per i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un **visto di lunga durata** (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni): originale del permesso di soggiorno<sup>2</sup>.
  - Per soggiorni inferiori a 90 giorni un valido titolo di soggiorno tra quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari **sui soggiorni di breve durata** e dalla Circolari del Ministro dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007, ed in particolare:
    - per coloro che sono entrati in Italia e che provengono **da Paesi che NON applicano l'Accordo di Schengen** (ad es. in caso abbiano volato direttamente dal Sud America o da altro Stato extra Schengen all'Italia): il timbro uniforme "SCHENGEN" sul documento di viaggio apposto dall'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso in Italia;
    - per coloro che sono entrati in Italia e che provengono **da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen<sup>3</sup>** (ad es. nel caso in cui si avessero fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte, ad esempio la Spagna): copia della dichiarazione di presenza resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) entro 8 giorni dall'ingresso in Italia o, in alternativa, copia della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive;
4. codice fiscale;
5. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, **comprovanti lo stato civile e la filiazione** (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'Ufficiale d'Anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati e gli status personali e familiari); in mancanza di idonea documentazione lo stato civile e la filiazione del dichiarante saranno riportati negli atti anagrafici come "ignoto" o "sconosciuto"
6. In caso di dimora abituale in abitazione priva di un nucleo familiare già residente: copia del titolo di disponibilità dell'alloggio (proprietà, affitto, comodato d'uso), **la cui durata dovrà essere adeguata a**

---

<sup>1</sup> La documentazione di cui ai punti n. 1 e n. 9 del presente comma, è richiesta al fine di consentire all'Ufficio Anagrafe di accettare, in via straordinaria, la dichiarazione di residenza presentata dalla straniero che intende avviare in Italia il procedimento di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, anche se questi è privo di un regolare permesso di soggiorno, applicando la normativa relativa ai soggiorni di breve durata di cui al precedente punto n. 5, come indicato nelle Circolari del Ministro dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007.

<sup>2</sup> Il cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza "*jure sanguinis*", non necessita immediatamente di un permesso di soggiorno per ottenere l'iscrizione anagrafica, ma, qualora il relativo procedimento non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, lo stesso dovrà tempestivamente richiederlo (se non già in possesso), per non essere ritenuto clandestino.

<sup>3</sup> I seguenti stati membri dell'U.E. Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, nonché Islanda e Norvegia (che non appartengono all' U.E.) hanno soppresso già da tempo le frontiere interne ed i relativi controlli, introducendo il concetto di frontiera europea. L'insieme di questi territori costituisce il così detto Spazio Schengen.

**dimostrare la stabile dimora (ad es.: durata non inferiore a 12 mesi)** riportante gli estremi di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, se dovuta. Di norma, non sarà ritenuta valida la dimora dichiarata in alberghi, pensioni o altre tipologie di strutture ricettive, nelle quali, per loro natura, il soggiorno è sempre di breve durata, salvo il caso in cui non sussista un valido rapporto contrattuale che dimostri la sussistenza di una stabile dimora.

7. la documentazione completa in originale elencata all'art. 9 del presente Regolamento.
5. Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana **non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia**, il cittadino straniero, che ha beneficiato dell'iscrizione anagrafica sulla base della normativa dei soggiorni di breve durata, **dovrà richiedere**, nei termini di legge, alla competente Questura, se non ne è già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale scopo, il soggetto potrà esibire alla Questura competente la ricevuta di avvio di procedimento attestante l'attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, ed ottenere, quindi, il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).
6. L'Ufficiale d'Anagrafe è tenuto a verificare che lo straniero abbia adempiuto agli obblighi collegati alla dimostrazione della regolarità del soggiorno, dotandosi del permesso. A tal fine, l'Ufficiale d'Anagrafe inviterà formalmente lo straniero a rinnovare la dimora abituale corredandola del titolo di soggiorno, avvisandolo che in caso di inottemperanza al dovere di munirsi del permesso, decorsi sei mesi dalla scadenza, ovvero scaduto il termine di cui al precedente comma 4, potrà essere cancellato dall'anagrafe in quanto non più regolarmente soggiornante
7. Il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un immigrato regolare; può, pertanto, svolgere attività lavorativa. La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nelle more del rinnovo del Pds (Art. 40, comma 3, l D.L. del 6.12.2011, n.201, convertito nella L. 214 del 22.12.2011); **tuttavia**, il cittadino extra-comunitario iscritto in anagrafe deve **presentarsi personalmente** all'Ufficiale di Anagrafe **entro 60 gg. dal rilascio o da ogni rinnovo del titolo di soggiorno** per rendere **la dichiarazione della dimora abituale**, presentando l'originale del permesso/carta di soggiorno rilasciato/rinnovato o la ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo rilasciata da Poste Italiane o dalla Questura.
8. La mancata presentazione della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione anagrafica.
9. Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento **saranno inviate tramite servizio postale esclusivamente all'indirizzo di residenza o a quello di posta elettronica certificata**, se posseduto, presso la quale è stato eletto domicilio.
10. Il termine previsto per la conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica è di 45 giorni.

## Art. 5

### ACCERTAMENTI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. L'accertamento della dimora abituale nel Comune avrà luogo presso l'abitazione dichiarata dall'interessato da parte di personale della Polizia locale o di altro personale comunale formalmente autorizzato, anche mediante acquisizione di informazioni e documentazione da altre amministrazioni e uffici pubblici o privati, nonché dallo stesso interessato.
2. In particolare, in sede di accertamento potrà essere chiesto all'interessato di dimostrare di essere intestatario di utenze domestiche (luce, acqua, gas, tassa rifiuti), lo svolgimento in Italia di un'attività lavorativa o di un corso di studi, specificandone la tipologia e il luogo, l'iscrizione in un Centro per l'impiego, la presenza di figli che frequentano localmente la scuola, e comunque potrà essere assunta ogni altra informazione o

documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare la dimora abituale sul territorio comunale, come definita all'art. 3 del presente Regolamento.

3. Gli accertamenti di cui al presente articolo potranno essere ripetuti in giornate ed orari diversi, di norma senza preavviso.

4. L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente **dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana**; pertanto, le verifiche inerenti la dimora abituale sul territorio comunale potranno essere effettuate anche successivamente la conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica, e fino alla conclusione del procedimento avviato per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

## Art. 6

### CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

1. La cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per qualunque motivo, nel corso del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *jure sanguinis* **comporterà automaticamente la sua archiviazione.**

## Art. 7

### CASI IN CUI NON È POSSIBILE AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

2. Il procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" non può essere avviato nei seguenti casi:

- 1) iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile è la residenza, come definita all'art. 3 del presente Regolamento, e non il domicilio (la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n.1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n.223/1989);
- 2) iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza (la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n.1228/1954);
- 3) Richiesta presentata tramite un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, trattandosi di diritti personalissimi che richiedono esclusivamente l'intervento del diretto interessato e la verifica della sua dimora abituale nel Comune di Albano Laziale.

## Art. 8

### ISTANZA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

1. Lo straniero d'origine italiana che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di Albano Laziale, ove risulta essere residente ai sensi dell'art 3 del presente Regolamento.

2. Qualora l'istanza di cui al precedente comma 1 sia **presentata in data antecedente la definizione del procedimento d'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente**, essa non sarà presa in considerazione e verrà quindi archiviata.

3. La domanda di cui al comma 1:

- a) deve essere presentata **personalmente** dall'interessato all'Ufficio dello Stato civile previo appuntamento. Non sono ammessi intermediari o procuratori;
- b) deve essere sottoscritta dal richiedente innanzi al funzionario competente a riceverla, oppure munita della copia fotostatica di un suo valido documento d'identità o di riconoscimento, e corredata dalla documentazione in originale elencata al successivo articolo 9;
- c) deve essere redatta preferibilmente su modello predisposto dall'Ufficio dello Stato Civile e dovrà riportare, in ogni caso, le seguenti informazioni minime, ritenute essenziali per l'avvio del procedimento oggetto del presente Regolamento:
  - I. generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - II. indirizzo della sua residenza nel Comune;
  - III. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto, al quale eventualmente inviare le comunicazioni inerenti al procedimento;
  - IV. stati civile (se coniugato: devono essere riportate le generalità del coniuge, nonché la data e il luogo del matrimonio – se divorziato: devono essere indicati gli estremi della sentenza, dell'Autorità che la emessa e la data di decorrenza del divorzio – se vedovo: deve essere indicata, la data di vedovanza e il luogo di decesso del coniuge);
  - V. generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, se attribuito) e residenza di eventuali figli minori;
  - VI. Stato e indirizzo dell'ultima residenza all'estero del richiedente e Consolato italiano di riferimento;
  - VII. Complete generalità dell'avo italiano dal quale si dichiara derivare lo status civitatis (cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo e data del decesso);
  - VIII. Indirizzi di residenza avuti all'estero di tutti i componenti della propria famiglia di origine italiana (a partire dall'avo italiano e fino al richiedente, specificando anche la Città e il Consolato competente per ogni residenza avuta all'estero);
  - IX. Elenco di tutti i propri ascendenti, specificando per ognuno di essi le complete generalità, le generalità dei loro genitori, il rapporto di parentela esistente con il richiedente, nonché il loro stato civile e le generalità dei rispettivi coniugi;
  - X. Elenco dettagliato della documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Vengono accettate anche istanze redatte su modulistica non predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile, a condizione che siano riportate tutte le informazioni minime sopra elencate, ritenute necessarie per attivare il procedimento).

4. Durante l'intero procedimento l'interessato potrà essere invitato a rendere ulteriori dichiarazioni o a fornire informazioni e/o chiarimenti, a presentare ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso; è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile e presente all'indirizzo risultante all'Anagrafe, affinché possa recarsi in tempi brevi presso l'Ufficio dello Stato Civile.
5. Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento **saranno inviate tramite servizio postale esclusivamente all'indirizzo di residenza o, su espressa richiesta dell'interessato, a quello di posta elettronica certificata eventualmente posseduta.**
6. Ai sensi dell'art. 18-bis della L. 241/1990, dell'avvenuta presentazione dell'istanza è rilasciata immediatamente apposita ricevuta/attestazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8 della L. 241/1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge. La data di protocollazione dell'istanza non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. L'istanza



produce effetto anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando l'eventuale responsabilità del soggetto competente.

7. La domanda di cui al presente articolo è **esclusa dalla disciplina del silenzio-assenso** ai sensi dell'art 20 comma 4 della L. 241/1990.

## Art. 9

### DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

1. In allegato alla domanda di cui al precedente art. 8, comma 1, l'interessato deve produrre tutta la **documentazione in originale** indicata nella Circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28 del 08/04/1991, e precisamente:
  - I. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque; se la nascita è avvenuta prima dell'istituzione dei registri dello Stato Civile si dovrà produrre l'atto di nascita e di battesimo rilasciato dalla parrocchia in cui fu somministrato il battesimo. **La sottoscrizione del Parroco sui certificati di nascita/battesimo deve essere legalizzata dalla Curia competente;**
  - II. atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano emigrato all'estero, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana e dei suoi eventuali figli minori;
  - III. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  - IV. atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  - V. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; oppure, in alternativa, certificato o atto comunque denominato, rilasciato dalla competente Autorità straniera, attestante l'acquisto volontario della cittadinanza straniera avvenuto dopo la nascita del figlio (discendente dell'avo emigrato ed ascendente del richiedente) con espressa dichiarazione della data di naturalizzazione straniera;
  - VI. l'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia o della data di annessione degli altri territori indicati al successivo art. 11. Tale atto, benché non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861 o dopo la data di annessione al Regno d'Italia degli altri territori;
  - VII. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  - VIII. copia integrale dell'atto di nascita di eventuali figli minori del richiedente.
2. I documenti di cui ai **punti da I a VI e VIII:**
  - a) devono essere rilasciati per copia integrale (non estratti o certificati), al fine di dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento; I documenti rilasciati dagli Stati Uniti d'America devono essere in **"long form"** o **"full form"**; dal Brasile: **"inteiro teor"**;
  - b) devono riguardare tutta "la catena" familiare: dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della

cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante;

- c) devono essere muniti di traduzione integralmente in lingua italiana. Per traduzione integrale s'intende che gli atti devono comprendere anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate negli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali. [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell'atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l'atto dovrà riportare l'annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE deve avere comunque tutti gli alias]. L'atto dovrà riportare eventuali annotazioni di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza tradotta e legalizzata. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che, con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione), abbia reso la propria traduzione ufficiale.
- d) in caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione; se il rivendicante, inoltre, fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro componente della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui è necessario il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso
- e) devono essere legalizzati dalla competente Autorità diplomatica italiana o muniti di Apostille se rilasciati da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, fatti salvi i casi in cui accordi o convenzioni internazionali ratificate dall'Italia prevedano l'esenzione dalla legalizzazione. La legalizzazione o l'Apostille deve riguardare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell'Aja del 1961, che prevede l'Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli organi competenti ad apporla.

3. Per i documenti di cui ai **punti n. III e n. IV** – atti di matrimonio – qualora gli ascendenti o il richiedente stesso non siano coniugati, dagli atti di nascita dei relativi figli dovrà risultare in modo inequivocabile l'avvenuto riconoscimento, nei modi prescritti dall'art. 250 e seguenti del Codice Civile, da parte dei genitori o almeno da parte del genitore in possesso della cittadinanza italiana. La Legge italiana prevede, infatti, che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.

Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente:

*" La sottoscritta ..... acconsente all'essere stata nominata quale madre di ..... nella denuncia di nascita resa dal signor.....in data..... innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ....."* Tale dichiarazione, munita di Apostille ed ufficialmente tradotta, renderà possibile accettare l'atto di nascita;

4. Il certificato di cui **al punto VII** è acquisito d'ufficio, fatta salva la possibilità da parte del richiedente di produrlo direttamente ove ne fosse già in possesso. L'Ufficio dovrà richiederne il rilascio a tutte le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per i territori in cui l'avo emigrato e tutti i suoi discendenti, compreso il richiedente, abbiano avuto la propria residenza all'estero. È quindi necessario che il richiedente dichiari nella domanda tutte le variazioni di residenza avvenute all'estero, a partire dall'avo emigrato e per tutta la linea di discendenza successiva. **Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi.**

5. Nel caso in cui alcuni dei documenti indicati nei commi precedenti, o parti di essi, siano già stati depositati presso un altro Comune o presso una Rappresentanza diplomatica, in occasione di precedenti procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di ascendenti o collaterali del richiedente, **su espressa richiesta dello stesso ed indicazione della Pubblica Amministrazione presso cui sono depositati**, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà, d'ufficio, acquisirne copia conforme all'originale, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 18, comma 2 della legge 241/1990. **Si applica l'art. 16, comma 3 del presente Regolamento in tema di interruzione del termine.**
6. Nel caso insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione dei richiedenti lo status civitatis italiano, il Sindaco e l'Ufficio di Stato Civile potranno interpellare il Ministero dell'Interno e/o la Prefettura UTG di Roma, trasmettendo il relativo carteggio, nonché segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art. 331 c.p.p., art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
7. Si precisa che è sempre **necessario produrre copie integrali** e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all'estero, al fine di dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.
8. Tutti i certificati e documenti rilasciati da Autorità straniere dovranno essere legalizzati o muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, salvo che non sia previsto l'esonero in base a Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

#### **Art. 10**

##### **INDICAZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VERIFICA DELLA MANCATA NATURALIZZAZIONE STRANIERA**

1. Il certificato di "*non naturalizzazione straniera*" di cui all'art. 9, comma 1 punto n. V del presente Regolamento dovrà riportare tutti i possibili cognomi/nomi/alias con cui l'avo è indicato negli atti di stato civile italiani e stranieri, a seguito di alterazioni avvenute nel tempo. Lo stesso principio si applica al documento o sentenza, comunque denominato, attestante la naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera in data posteriore alla nascita del figlio (discendente dell'avo emigrato e ascendente del richiedente).
2. Se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui è necessario presentare il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

#### **Art. 11**

##### **INDICAZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DA PARTE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

1. Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte il 4 novembre 1866, ed il Friuli-Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.
2. Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871, nel Friuli-Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.
3. L'avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente **deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d'Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati preunitari** o della data di annessione al Regno degli altri territori, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto e non si sia naturalizzato straniero prima di tali date. **Se la data della sua morte è avvenuta successivamente alle sopraindicate date** l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro *status civitatis*, purché non si sia naturalizzato straniero prima di

tale data. **Se la morte, invece, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero** facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri. Per questo accertamento il richiedente deve presentare in originale l'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia o dell'annessione degli altri territori. Tale atto, benché non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare **che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861 o dopo le date di riferimento di cui al successivo comma 4.**

4. Il criterio di cui al precedente comma 3 è applicato anche per gli avi nati nelle attuali province di **Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone**, che sono state annesse al regno d'Italia dal **19 ottobre 1866**. Per gli avi nati nelle province di **Roma, Latina, Frosinone e Viterbo** la data di riferimento è il **20 settembre 1870**. Le attuali province di **Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine** sono diventate territorio italiano **dal 16 luglio 1920** (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Gli avi dante causa originari di detti territori, pertanto, **deceduti od emigrati prima di tale data**, non sono titolari di cittadinanza italiana (ma dell'ex "Impero di Austria e Ungheria") e **i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.**
5. Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente.
6. In vigore dell'art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna: la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.
7. Nel caso in cui il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita» non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto. In tale caso gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

## Art. 12

### **ACCERTAMENTO CHE LA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA NON SI SIA INTERROTTA PER RINUNCIA ALLA CITTADINANZA STESSA ESPRESSA DA UN ASCENDENTE DEL RICHIEDENTE O DAL RICHIEDENTE STESSO.**

1. Il punto 2 dell'art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: *«Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza»*. Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.
2. L'ufficiale di stato civile, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, è tenuto a chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti un'attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall'avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana.
3. Al fine di consentire all'Ufficio dello Stato Civile quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di sé stesso e dei suoi ascendenti.
4. Si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto il Comune per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone **non sono conosciute alla rappresentanza**

**diplomatica**, tale risposta deve ritenersi compiutamente soddisfacente al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991. Se un soggetto, infatti, non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

### Art. 13

#### ULTERIORI PRECISAZIONI

1. Il discendente minore dell'avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione (cioè, ha acquistato la cittadinanza straniera perdendo quella italiana), conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione (fino al 1° luglio 1912, infatti, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana, in quanto seguiva le medesime sorti del genitore).
2. L'ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell'Interno, al fine di porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il **fenomeno della falsificazione degli atti** nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza", SI RISERVA di esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi di tutti i termini procedurali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.
3. L'ufficio di Stato Civile deve lavorare in sinergia con l'ufficio Anagrafe, preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Qualora l'ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze "fittizie" (dette anche "residenze di comodo") simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento status civitatis italiano, l'ufficio medesimo provvederà all'annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all'ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale. Tale situazione comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
4. Considerata la particolare complessità del procedimento oggetto del presente Regolamento, il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità e soggetti della Pubblica Amministrazione (Autorità dello Stato estero di emigrazione dell'avo, Autorità Consolari italiane e/o Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Comune italiano d'origine e/o di ultima residenza dell'avo emigrato all'estero ovvero presso il Comune di Roma).

### Art.14

#### DISCORDANZE

1. Nel caso in cui vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano, e quindi di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, **il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri**, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa **deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:**
  - 1) gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi);
  - 2) che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima"

persona; in sintesi è opportuno che PRIMA di presentare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, l'interessato proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla "RETTIFICAZIONE" degli atti contenenti DISCORDANZE/INCONGRUENZE sulle generalità degli ascendenti. DOPO aver ottenuto la rettifica degli atti, l'interessato potrà utilizzarli per presentare istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

2. Qualora le discordanze esistenti tra gli atti prodotti non consentano una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato, solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti. L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge; ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".
3. Le discordanze riscontrate verranno comunicate al richiedente, assegnando allo stesso un congruo termine per presentare la documentazione corretta/rettificata dall'Autorità Straniera. Se entro il termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile l'interessato non produrrà la documentazione richiesta, la domanda s'intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto.
4. Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.
5. **Il termine previsto per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 15 è sospeso fino al ricevimento della documentazione rettificata/corretta, o fino allo scadere del termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi del precedente comma 4, nel caso di mancato riscontro alla richiesta della documentazione.**
6. Nel caso insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti lo status civitatis italiano, il Sindaco e l'ufficio di stato civile potranno interpellare il Ministero dell'interno e/o la Prefettura U.T.G. di Roma trasmettendo il relativo carteggio, dandone notizia anche al soggetto richiedente, nonché segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art. 331 codice di procedura penale, art. 76 del dpr n.445/2000). Si applica quanto disposto dall'art. 16 della L. 241/1990 e il **termine di cui al successivo articolo 17 è sospeso**. Come disposto dal Ministero dell'interno con nota N. 9511 del 14/03/2014, infatti, "condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino".

## Art.15

### TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. A norma dell'art. 2, comma 4 della Legge 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del Comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento, come specificato nel successivo comma 2, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, è soggetto al **termine di conclusione di 180 giorni decorrenti** dalla presentazione all'Ufficio dello Stato Civile **dell'istanza regolare e completa**.
2. Il termine previsto per la conclusione del procedimento non comprende i tempi necessari per l'ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

## Art.16

### INTERRUZIONE DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, nel caso in cui riscontri che la domanda presenti irregolarità sanabili o sia carente della documentazione prescritta o comunque necessaria per la corretta valutazione dei requisiti, ne dà comunicazione all'interessato **entro 15 giorni dal ricevimento della domanda** stessa, specificando le cause di irregolarità o incompletezza e assegnando all'interessato un congruo termine per la regolarizzazione. In tale caso il termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente articolo è **interrotto** fino alla data di avvenuta regolarizzazione della domanda.
  2. La domanda deve **ritenersi irregolare** quando sia mancante di una o più delle informazioni riportate sul modello predisposto dall'ufficio oppure, se questo non è stato utilizzato, non siano state riportate tutte le informazioni minime ritenute essenziali di cui all'art. 8 comma 3, lett. c) del presente Regolamento, o quando sia priva della sottoscrizione del richiedente o, se questa non è stata apposta innanzi al funzionario competente al ricevimento dell'istanza, non sia stata allegata la fotocopia di un valido documento di identità o riconoscimento del richiedente.
  3. La domanda deve **ritenersi incompleta** quando non sia stato prodotto uno dei documenti elencati all'art. 9 del presente Regolamento. Deve intendersi tale anche la domanda nella quale l'interessato dichiara che tutta o parte della documentazione elencata all'art. 9 del presente Regolamento sia già stata acquisita da altro Ente e, non avendola prodotta, ne chiedi l'acquisizione d'ufficio.
9. **L'interruzione del termine** di cui al precedente comma 1 comporta:
- a) il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dal responsabile del procedimento siano stati prodotti tutti gli elementi richiesti;
  - b) la chiusura del procedimento, quando, nel termine stabilito dal responsabile del procedimento, non siano stati presentati gli elementi richiesti. In tal caso la domanda s'intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta d'integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto. Se entro il termine assegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile l'interessato presenta documentazione non idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

## Art. 17

### SOSPENSIONE DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre ai casi previsti all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento, il termine di conclusione del procedimento di cui al precedente art. 15 comma 1 **può essere altresì sospeso, per una sola volta**, quando, in sede di istruttoria, si riscontrino esigenze comportanti la richiesta all'interessato di specifici chiarimenti o integrazioni, volti all'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni italiane.
2. Il responsabile del procedimento trasmette all'interessato una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
3. Il periodo della sospensione di cui al precedente comma 1 non può protrarsi per oltre trenta giorni.

## Art. 18

### APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA L. 241/1990

1. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, qualora a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* i riscontri fossero negativi, o qualora vi siano irregolarità ritenute insanabili, o qualora manchino atti essenziali non acquisibili, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma **sospende il termine per concludere il procedimento**, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

## Art. 19

### CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, avviato su richiesta di parte, deve concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, che dovrà essere comunicato all'interessato.
2. Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991, competente ad emanare il provvedimento finale è il Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, che disporrà contestualmente anche la trascrizione degli atti di stato civile relativi al soggetto riconosciuto cittadino italiano dalla nascita. Copia del provvedimento è trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile per i successivi adempimenti.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 sarà emesso dal Sindaco sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato dell'istruttoria.
4. Il Sindaco riconosce il richiedente come cittadino italiano *jure sanguinis* qualora, in sede procedimentale, sia stata accertata:
  - la discendenza dall'avo emigrato ed originariamente investito della cittadinanza italiana *jure sanguinis*;
  - l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana;
  - la mancata naturalizzazione straniera da parte dell'avo;
  - l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti.
4. Il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* costituisce uno specifico atto di «ricognizione» e non un'attestazione sindacale, in quanto l'ipotesi non rientra tra gli automatismi di cui all'art. 16, co. 8 del D.P.R. 572/1993; pertanto, non deve essere né trascritto, né annotato sull'atto di nascita, che sarà trascritto successivamente, in quanto non dispone l'acquisto della cittadinanza, ma il riconoscimento della cittadinanza italiana a persona che è sempre stata italiana fin dalla nascita, per discendenza da avo italiano, prendendo atto che tale status è sempre rimasto in possesso del medesimo.
5. Se al momento della conclusione del procedimento la persona è regolarmente residente in altro Comune, sarà quest'ultimo competente ad emanare il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana



dell'istante e a disporre la trascrizione degli atti di stato civile relativi alla persona medesima, previa trasmissione degli atti da parte del Comune di Albano Laziale.

6. Gli atti di stato civile degli ascendenti non devono essere trascritti, ma vengono conservati in un fascicolo intestato al soggetto riconosciuto italiano, archiviato a dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.
7. Laddove si ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, il Sindaco emana un provvedimento espresso di archiviazione/rigetto, riportando in modo sintetico i punti di fatto e di diritto ritenuti fondanti la decisione stessa, secondo il dettato del primo comma dell'art. 2 della legge 241/1990. Il provvedimento di diniego deve essere preceduto dalla comunicazione dei cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990, come meglio specificato all'art. 18 del presente Regolamento.
8. il provvedimento negativo di cui al precedente comma 8 è comunicato dall'Ufficiale dello Stato Civile all'Ufficio Anagrafe ed alla competente Questura.

#### **Art. 20**

##### **RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E QUELLO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS IN CASO DI ESITO NEGATIVO**

1. Qualora l'iscrizione anagrafica sia stata respinta o annullata, l'Ufficiale d'Anagrafe ne dà prontamente comunicazione all'Ufficio dello Stato Civile, al fine del rigetto della domanda di riconoscimento *jure sanguinis* per incompetenza, in quanto mancate il requisito della residenza.
2. Nel caso in cui la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sia stata archiviata o rigettata, l'Ufficiale dello Stato Civile ne dà prontamente comunicazione alla Questura e all'Ufficiale d'Anagrafe, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del presente Regolamento.
3. Qualora il provvedimento di rigetto/archiviazione dell'istanza di riconoscimento sia intervenuto nei primi 90 giorni dall'iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe è tenuto a valutare l'annullamento dell'iscrizione stessa, se già avvenuta, o la conclusione negativa dell'istruttoria ancora in corso, per carenza del permesso di soggiorno. Il cittadino straniero, infatti, non essendo discendente da avo italiano, in quanto gli è stata rigettata la domanda, non può essere iscritto beneficiando della norma di favore che esclude la presentazione del permesso di soggiorno (in altri termini, la regolarità sul territorio nei 90 giorni è strettamente collegata al possesso dei requisiti che consentono all'istante di richiedere la cittadinanza *jure sanguinis*, e conseguentemente, se non ha titolo a richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non ha titolo a rimanere iscritto in anagrafe senza permesso di soggiorno).
4. Qualora il provvedimento di rigetto/archiviazione dell'istanza di riconoscimento sia intervenuto decorsi 90 giorni dall'ingresso nell'area Schengen e l'interessato abbia richiesto ed ottenuto un *permesso di soggiorno per attesa cittadinanza*, l'Ufficiale d'Anagrafe non potrà annullare l'iscrizione anagrafica ex art. 21-nonies della legge 241/1990 fino a quando non abbia avuto notizia della revoca del permesso di soggiorno da parte della Questura.

#### **Art. 21**

##### **RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI AD USO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA**

1. Il termine previsto per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto o del riconoscimento della cittadinanza italiana è quello previsto dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero **6 mesi** dalla data della richiesta.

## Art. 22

### RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI IN CASO DI RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* sarà trattenuta agli atti d'ufficio e **non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.**

## Art. 23

### RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentarie in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa.
3. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.